|  |  |
| --- | --- |
| Parlamento europeo2014-2019 |  |

Documento di seduta

<NoDocSe>A8-0394/2018</NoDocSe>

<Date>{26/11/2018}26.11.2018</Date>

<RefProcLect>\*\*\*I</RefProcLect>

<TitreType>RELAZIONE</TitreType>

<Titre>sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa in opera e al funzionamento del nome di dominio di primo livello .eu e che abroga il regolamento (CE) n. 733/2002 e il regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione</Titre>

<DocRef>(COM(2018)0231 – C8-0170/2018 – 2018/0110(COD))</DocRef>

<Commission>{ITRE}Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia</Commission>

Relatore: <Depute>Fredrick Federley</Depute>

PR\_COD\_1amCom

|  |
| --- |
| Significato dei simboli utilizzati |
|  \* Procedura di consultazione \*\*\* Procedura di approvazione \*\*\*I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura) \*\*\*II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura) \*\*\*III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.) |

|  |
| --- |
| Emendamenti a un progetto di atto |
| **Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne**Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra.Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. **Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato**Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate. |

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 5

MOTIVAZIONE 26

ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI 27

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO 28

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO 29

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa in opera e al funzionamento del nome di dominio di primo livello .eu e che abroga il regolamento (CE) n. 733/2002 e il regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione

(COM(2018)0231 – C8-0170/2018 – 2018/0110(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

*Il Parlamento europeo*,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0231),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 172 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0170/2018),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 luglio 2018[[1]](#footnote-1),

– visto il parere del Comitato delle regioni del ...,

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A8-0394/2018),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Considerando 1 bis (nuovo)</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(1 bis) La rapida evoluzione del mercato dei domini di primo livello (TLD) e il panorama digitale dinamico necessitano di un ambiente normativo flessibile e adeguato alle esigenze future. Lo scopo del dominio TLD .eu è, attraverso la buona gestione, di contribuire a rafforzare l'identità dell'Unione e promuovere i valori dell'Unione quali il multilinguismo, il rispetto della riservatezza e della sicurezza degli utenti, il rispetto dei diritti umani nonché le priorità online.*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Considerando 2 bis (nuovo)</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(2 bis) Il TLD .eu è l'ottavo principale dominio di primo livello geografico (ccTLD) del mondo con oltre 3,8 milioni di registrazioni nel 2017. Il TLD .eu è utilizzato dalle istituzioni, agenzie e organismi dell'Unione, anche per i loro progetti e iniziative.*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Considerando 4</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (4) Il TLD .eu dovrebbe offrire un nesso chiaramente identificabile con l'Unione e con il mercato europeo. Esso dovrebbe inoltre consentire alle imprese***,*** alle organizzazioni e alle persone fisiche ***dell'Unione*** di registrare un nome di dominio sotto il TLD .eu. Ai cittadini dell'Unione dovrebbe essere consentito di registrare un nome di dominio .eu, a prescindere dal loro luogo di residenza. | (4) Il TLD .eu***, in quanto nome di dominio specifico per l'Unione costituito da un'etichetta chiara e facilmente riconoscibile,*** dovrebbe offrire un nesso chiaramente identificabile con l'Unione e con il mercato europeo***, nonché un'identità online dell'Unione, creando una forte identità per il mercato unico digitale, nel rispetto del diritto e delle norme commerciali dell'Unione***. Esso dovrebbe inoltre consentire alle imprese ***e*** alle organizzazioni ***stabilite all'interno dell'Unione o all'interno dello Spazio economico europeo (SEE),*** e alle persone fisiche ***che sono residenti di uno Stato membro o di un paese terzo membro del SEE*** di registrare un nome di dominio sotto il TLD .eu. Ai cittadini dell'Unione dovrebbe essere consentito di registrare un nome di dominio ***TLD*** .eu, a prescindere dal loro luogo di residenza. ***L'esistenza di tale dominio è un elemento importante dell'identità europea e i suoi utenti sono responsabili del suo uso corretto.*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Considerando 5</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (5) I nomi di dominio nel TLD .eu dovrebbero essere assegnati alle parti ammesse in funzione della disponibilità. | (5) I nomi di dominio nel TLD .eu dovrebbero essere assegnati ***a un prezzo ragionevole*** alle parti ammesse in funzione della disponibilità. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Considerando 5 bis (nuovo)</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(5 bis) La Commissione dovrebbe valutare il ruolo potenziale dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) nella registrazione dei nomi di dominio TLD .eu, al fine di fornire ai richiedenti di un marchio dell'Unione europea o di un disegno e modello comunitario registrato (DMC) l'assegnazione dei TLD .eu applicabili ai loro marchi o modelli, in funzione delle disponibilità. Tale valutazione dovrebbe altresì includere altre misure o agenzie che potrebbero intervenire per evitare registrazioni speculative e abusive (cybersquatting) e facilitare procedure amministrative semplici, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI).*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Considerando 9</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (9) La Commissione dovrebbe, sulla base di una procedura di selezione aperta, trasparente e non discriminatoria, designare un registro per il TLD .eu. È ***opportuno*** che la Commissione ***stipuli con il Registro selezionato un contratto*** che ***dovrebbe comprendere i*** principi ***e le procedure dettagliati applicabili*** al ***Registro per l'organizzazione***, ***l'amministrazione*** e ***la gestione del TLD .eu.*** ***Tale contratto dovrebbe avere una validità limitata nel tempo ed essere rinnovabile***. | (9) La Commissione dovrebbe, sulla base di una procedura di selezione aperta, trasparente e non discriminatoria, ***tenendo conto dell'efficienza sotto il profilo dei costi e della semplicità amministrativa,*** designare un registro per il TLD .eu. ***Al fine di stabilire i criteri per la designazione di un registro e una procedura di selezione aperta, trasparente e non discriminatoria per tale designazione, alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.*** È ***di particolare importanza*** che ***durante i lavori preparatori*** la Commissione ***svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e*** che ***tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei*** principi ***stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 20161 bis.*** ***In particolare,*** al ***fine di garantire una partecipazione paritaria alla preparazione degli atti delegati***, ***il Parlamento europeo*** e ***il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati***. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Considerando 9 bis (nuovo)</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(9 bis) È opportuno che la Commissione stipuli con il registro selezionato un contratto che dovrebbe comprendere i principi e le procedure dettagliati applicabili al registro per l'organizzazione, l'amministrazione e la gestione del TLD .eu. Tale contratto dovrebbe avere una durata stabilita ed essere rinnovabile.*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Considerando 22</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (22) La Commissione dovrebbe effettuare una valutazione dell'efficacia e del funzionamento del TLD .eu. Tale valutazione dovrebbe tenere conto delle pratiche di lavoro del registro designato e della pertinenza dei suoi compiti. | (22) La Commissione dovrebbe effettuare una valutazione dell'efficacia e del funzionamento del TLD .eu. Tale valutazione dovrebbe tenere conto delle pratiche di lavoro del registro designato e della pertinenza dei suoi compiti. ***La Commissione dovrebbe inoltre presentare, ogni tre anni, una relazione sul funzionamento del nome TLD .eu.*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – paragrafo -1 (nuovo)</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***-1. Il presente regolamento è inteso a sostenere il mercato unico digitale, costruendo un'identità europea online e incoraggiando le attività transfrontaliere online, promuovendo la competitività del nome TLD .eu.*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 2 – comma 1 – lettera a</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| a) "registro": l'entità alla quale sono affidate l'organizzazione, l'amministrazione e la gestione del TLD .eu, compresa la manutenzione dei corrispondenti database e dei servizi di interrogazione pubblici (public query services) ad essi associati, la registrazione dei nomi di dominio, il funzionamento del registro dei nomi di dominio, il funzionamento dei server del registro nomi di dominio di primo livello e la distribuzione dei file di zona relativi ai domini di primo livello; | a) "registro": l'entità alla quale sono affidate l'organizzazione, l'amministrazione e la gestione del TLD .eu, compresa la manutenzione dei corrispondenti database e dei servizi di interrogazione pubblici (public query services) ad essi associati, la registrazione dei nomi di dominio, il funzionamento del registro dei nomi di dominio, il funzionamento dei server del registro nomi di dominio di primo livello e la distribuzione dei file di zona relativi ai domini di primo livello***, se del caso***; |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

I TLD hanno fatto ricorso a restrizioni della distribuzione dei file di zona relativi ai domini di primo livello come misura di sicurezza e tale flessibilità deve essere mantenuta evitando di imporre un obbligo.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 3 – comma 1 – punto ii</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| ii) ***una persona fisica*** residente in uno Stato membro ***che non sia cittadino dell'Unione***; ***o*** | ii) ***un cittadino di un paese terzo,*** residente in uno Stato membro ***o in un paese terzo membro del SEE***;  |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 3 – comma 1 – punto iii</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| iii) un'impresa stabilita ***all'interno dell'Unione***; ***o*** | iii) un'impresa stabilita ***in uno Stato membro o in un paese terzo membro del SEE***;  |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 3 – comma 1 – punto iv</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| iv) un'organizzazione stabilita ***all'interno dell'Unione***, fatta salva l'applicazione del diritto nazionale. | iv) un'organizzazione stabilita ***in uno Stato membro o in un paese terzo membro del SEE***, fatta salva l'applicazione del diritto nazionale. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 4 – paragrafo 3 – parte introduttiva</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 3. Il registro può revocare un nome di dominio di propria iniziativa, e senza ricorrere ad una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie, per i seguenti motivi: | 3. Il registro può revocare ***o sospendere*** un nome di dominio di propria iniziativa, e senza ricorrere ad una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie, per i seguenti motivi: |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 4 – paragrafo 4 – parte introduttiva</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 4. Un nome di dominio può anche essere revocato e, ove necessario, trasferito successivamente ad un'altra parte, a seguito di una procedura giudiziaria o di un'opportuna risoluzione extragiudiziale delle controversie, qualora tale nome sia identico o presenti analogie tali da poter essere confuso con un nome oggetto di un diritto stabilito dal diritto internazionale o dell'Unione***, e*** qualora: | 4. Un nome di dominio può anche essere revocato e, ove necessario, trasferito successivamente ad un'altra parte, a seguito di una procedura giudiziaria o di un'opportuna risoluzione extragiudiziale delle controversie, qualora tale nome sia identico o presenti analogie tali da poter essere confuso con un nome oggetto di un diritto stabilito dal diritto internazionale o dell'Unione***. Un nome di dominio può essere revocato*** qualora: |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***Previa consultazione con la Commissione e il Gruppo consultivo multipartecipativo .eu a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, lettera c bis), il registro adotta politiche trasparenti e prevedibili per garantire la pronta identificazioni di eventuali registrazioni di cui al presente paragrafo, primo comma, lettere a) o b). A tal fine il registro coopera, se del caso, con le autorità di contrasto e le squadre nazionali di pronto intervento informatico (CERT).*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 4 – paragrafo 5</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 5. Qualora il tribunale di uno Stato membro giudichi un nome di dominio diffamatorio, razzista o contrario all'ordine pubblico, il registro lo blocca non appena gli viene notificata la decisione del tribunale ***e tale nome di dominio è revocato previa notifica della*** decisione ***definitiva*** del tribunale***.*** Il registro blocca qualsiasi futura registrazione dei nomi oggetto di tale ordinanza del tribunale per l'intero periodo di validità della stessa. | 5. Qualora il tribunale di uno Stato membro giudichi un nome di dominio diffamatorio, razzista o contrario all'ordine pubblico ***o alla pubblica sicurezza, o esso risulti tale in base al diritto unionale o nazionale***, il registro lo blocca non appena gli viene notificata la decisione del tribunale***. Non appena gli viene notificata la decisione del tribunale, il registro revoca il nome di dominio.*** |
|  | ***In deroga al primo paragrafo, il nome di dominio non è bloccato dal registro se la decisione del tribunale è rilevante ai fini dell'esecuzione di un atto di esecuzione o una decisione del Consiglio adottata a norma dell'articolo 5 del regolamento .../... [sulla tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri, 2018/0136 (COD)]. Il nome di dominio è revocato dal registro previa notifica della decisione definitiva del tribunale.*** |
|  | Il registro blocca qualsiasi futura registrazione dei nomi ***di dominio*** oggetto di tale ordinanza del tribunale per l'intero periodo di validità della stessa. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 4 – paragrafo 5 bis (nuovo)</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***5 bis. I nomi di dominio registrati nel dominio TLD .eu possono essere trasferiti esclusivamente a soggetti legittimati a registrare nomi di dominio TLD .eu.*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 5 – paragrafo 1</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 1. La registrazione dei nomi di dominio è effettuata utilizzando tutti i caratteri ***alfabetici*** delle lingue ufficiali dell'Unione, in conformità alle norme internazionali disponibili, come consentito dai pertinenti protocolli dei nomi di dominio internazionalizzati (IDN). | 1. La registrazione dei nomi di dominio è effettuata utilizzando tutti i caratteri delle lingue ufficiali dell'Unione, in conformità alle norme internazionali disponibili, come consentito dai pertinenti protocolli dei nomi di dominio internazionalizzati (IDN). |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera b</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| b) possono essere registrati o riservati solo ***sotto*** un dominio di secondo livello dagli Stati membri. Tali nomi di dominio ***devono essere*** limitati a termini relativi a concetti geografici e/o geopolitici generalmente riconosciuti che interessano l'organizzazione politica o territoriale degli Stati membri. | b) possono essere registrati o riservati solo ***a*** un dominio di secondo livello dagli Stati membri. Tali nomi di dominio ***sono*** limitati a termini relativi a concetti geografici e/o geopolitici generalmente riconosciuti che interessano l'organizzazione politica o territoriale degli Stati membri. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 8 – paragrafo 1</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 1. La Commissione ***stabilisce*** i criteri e la procedura per la designazione del registro ***mediante atti di esecuzione.*** ***Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura*** di ***esame*** di ***cui all'articolo 17***, ***paragrafo 2***. | 1. La Commissione ***adotta atti delegati a norma dell'articolo 17 bis, a integrazione del presente regolamento, che definiscono*** i criteri e la procedura per la designazione del registro***, e criteri che stabiliscono i requisiti minimi per circostanze diverse da quelle definite all'articolo 4, in cui il registro blocca, sospende o revoca un nome*** di ***dominio, al fine*** di ***tutelare i valori dell'Unione, quali il multilinguismo***, ***il rispetto della riservatezza e della sicurezza degli utenti e il rispetto dei diritti umani***. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 8 – paragrafo 3</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 3. La Commissione stipula un contratto con il registro designato. Tale contratto specifica le regole, le politiche e le procedure per la prestazione dei servizi da parte del registro e le condizioni secondo cui la Commissione supervisiona l'organizzazione, l'amministrazione e la gestione del TLD .eu da parte del registro. Il contratto è limitato nel tempo e rinnovabile e comprende i principi e le procedure relativi al funzionamento del TLD .eu stabiliti in base ***all'articolo***11. | 3. La Commissione stipula un contratto con il registro designato. Tale contratto specifica le regole, le politiche e le procedure per la prestazione dei servizi da parte del registro e le condizioni secondo cui la Commissione supervisiona l'organizzazione, l'amministrazione e la gestione del TLD .eu da parte del registro. Il contratto è limitato nel tempo e rinnovabile e comprende i principi e le procedure relativi al funzionamento del TLD .eu stabiliti in base ***agli articoli 10 e*** 11 ***del presente regolamento***. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 10 – comma 1 – lettera -a (nuova)</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***-a) promuove il TLD .eu in tutta l'Unione e nei paesi terzi al fine di garantire la sua competitività;*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 10 – comma 1 – lettera a</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| a) rispetta le regole, le politiche e le procedure stabilite nel presente regolamento e il contratto di cui all'articolo 8, paragrafo 3; | a) rispetta le regole, le politiche e le procedure stabilite nel presente regolamento e il contratto di cui all'articolo 8, paragrafo 3***, e in particolare il diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati***; |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 10 – comma 1 – lettera b</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| b) organizza, amministra e gestisce il TLD .eu secondo criteri di interesse pubblico ***e conformemente ai principi di qualità, efficienza, affidabilità, trasparenza, accessibilità e non discriminazione e garantendo condizioni di concorrenza leale***; | b) organizza, amministra e gestisce il TLD .eu secondo criteri di interesse pubblico; |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 10 – comma 1 – lettera b bis (nuova)</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***b bis) in tutti gli aspetti dell'amministrazione e della gestione del TLD .eu, garantisce qualità elevata, trasparenza, prevedibilità, affidabilità, accessibilità, efficienza, non discriminazione, condizioni di concorrenza leale e l'applicazione di misure di tutela dei consumatori per un nome di dominio TLD .eu;*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 10 – comma 1 – lettera i</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| i) promuove gli obiettivi dell'Unione in materia di governance di internet; | i) promuove gli obiettivi dell'Unione in materia di governance di internet***, tra l'altro partecipando a forum internazionali***; |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>28</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 10 – comma 1 – lettera k</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| k) si sottopone a sue spese a una verifica da parte di un organismo indipendente almeno ogni due anni, al fine di certificare la conformità alle disposizioni del presente regolamento, e ne invia i risultati alla Commissione; | *(Non concerne la versione italiana)*  |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 11 – comma 1 – parte introduttiva</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| ***Il*** contratto, stipulato tra la Commissione e il registro designato in conformità all'articolo 8, paragrafo 3, contiene i principi e le procedure riguardanti il funzionamento del TLD .eu, in conformità al presente regolamento, compresi i seguenti elementi: | ***1.*** ***Il*** contratto, stipulato tra la Commissione e il registro designato in conformità all'articolo 8, paragrafo 3, contiene i principi e le procedure riguardanti il funzionamento del TLD .eu, in conformità al presente regolamento, compresi i seguenti elementi: |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>30</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 11 – comma 1 – lettera b</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| b) i requisiti e le procedure per le richieste di registrazione ***e*** la ***politica in materia di*** verifica dei ***dati*** dei ***registranti*** e delle registrazioni speculative dei nomi di dominio; | b) i requisiti e le procedure per le richieste di registrazione***, i sistemi per verificare che i criteri per*** la ***registrazione siano rispettati, inclusa la*** verifica ***dell'identità*** dei ***registranti,*** dei ***dati*** e delle registrazioni speculative dei nomi di dominio; |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>31</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 11 – comma 1 – lettera f</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| f) le misure tecniche e organizzative volte a consentire alle autorità competenti di accedere ai dati nel registro ai fini della prevenzione, dell'accertamento, dell'indagine e del perseguimento di reati, come stabilito dal diritto nazionale o dell'UE; | f) le misure tecniche e organizzative volte a consentire alle autorità competenti di accedere ai dati nel registro ai fini della prevenzione, dell'accertamento, dell'indagine e del perseguimento di reati, come stabilito dal diritto nazionale o dell'UE ***secondo i controlli e gli equilibri adeguati***; |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>32</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***1 bis. Tuttavia, le misure di cui al paragrafo 1, lettera f), previste dal diritto nazionale, non sono applicate se sono pertinenti ai fini di un atto di esecuzione o una decisione del Consiglio adottata a norma dell'articolo 5 del regolamento .../... [sulla tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri, 2018/0136 (COD)]. Tale misura può essere utilizzata sulla base di una decisione definitiva di un tribunale o altra azione amministrativa definitiva.*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>33</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 12 – paragrafo 1</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 1. Il registro istituisce e gestisce un database WHOIS al fine di fornire informazioni di registrazione precise e aggiornate circa i nomi di dominio sotto il TLD .eu. | 1. Il registro istituisce e gestisce***, con dovuta diligenza,*** un database WHOIS al fine di fornire informazioni di registrazione precise e aggiornate circa i nomi di dominio sotto il TLD .eu. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>34</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 12 – paragrafo 2</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 2. Il database WHOIS contiene informazioni ***- pertinenti e*** non eccessive rispetto alla finalità del database - circa i punti di contatto che amministrano i nomi di dominio sotto il TLD .eu e i titolari dei nomi di dominio. Qualora il titolare di un nome di dominio sia una persona fisica, le informazioni da rendere accessibili al pubblico sono soggette al consenso del titolare del nome di dominio ai sensi del regolamento 2016/679. | 2. Il database WHOIS contiene informazioni ***pertinenti, in conformità del regolamento (UE) 2016/679. In particolare, le informazioni raccolte*** non ***sono*** eccessive rispetto alla finalità del database - circa i punti di contatto che amministrano i nomi di dominio sotto il TLD .eu e i titolari dei nomi di dominio. Qualora il titolare di un nome di dominio sia una persona fisica, le informazioni da rendere accessibili al pubblico sono soggette al consenso del titolare del nome di dominio ai sensi del regolamento 2016/679. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>35</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 13 – paragrafo 4</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 4. La Commissione può, se del caso, consultare ***i*** portatori di interessi e richiedere la consulenza di esperti in merito ai risultati delle attività di supervisione di cui al presente articolo e alle modalità per migliorare l'organizzazione, l'amministrazione e la gestione del TLD .eu da parte del registro. | 4. La Commissione può, se del caso, consultare ***il Gruppo consultivo multipartecipativo .eu e altri*** portatori di interessi e richiedere la consulenza di esperti in merito ai risultati delle attività di supervisione di cui al presente articolo e alle modalità per migliorare l'organizzazione, l'amministrazione e la gestione del TLD .eu da parte del registro. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>36</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 14 – paragrafo 1</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 1. Si istituisce un Consiglio multipartecipativo .eu al fine di fornire consulenza alla Commissione in merito all'attuazione del presente regolamento. | 1. Si istituisce un Gruppo consultivo multipartecipativo .eu al fine di fornire consulenza alla Commissione in merito all'attuazione del presente regolamento. ***La Commissione tiene in debita considerazione qualsiasi raccomandazione o suggerimento fornito dal Gruppo consultivo multipartecipativo .eu nell'attuazione di tutti gli aspetti del presente regolamento.*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>37</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 14 – paragrafo 2</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 2. Il ***Consiglio*** multipartecipativo .eu è costituito da rappresentanti del settore privato, della comunità tecnica, degli Stati membri e delle organizzazioni internazionali, della società civile e del mondo accademico ed è nominato dalla Commissione in base a una procedura aperta e trasparente. | 2. Il ***Gruppo consultivo*** multipartecipativo .eu è costituito da rappresentanti del settore privato, della comunità tecnica, degli Stati membri e delle organizzazioni internazionali, della società civile e del mondo accademico ed è nominato dalla Commissione in base a una procedura aperta e trasparente***, tenendo in massimo conto il principio di parità di genere***. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>38</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 14 – paragrafo 3 – parte introduttiva</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 3. Il ***Consiglio*** multipartecipativo .eu svolge i seguenti compiti: | 3. Il ***Gruppo consultivo*** multipartecipativo .eu svolge i seguenti compiti: |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>39</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera b</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| b) fornisce pareri in materia di gestione, organizzazione e amministrazione del TLD .eu; | b) fornisce pareri in materia di gestione, organizzazione e amministrazione del TLD .eu***, comprese le questioni relative alla cibersicurezza e alla protezione dei dati***; |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>40</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera c</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| c) fornisce consulenza alla Commissione in materia di monitoraggio e supervisione del registro. | c) fornisce consulenza alla Commissione in materia di monitoraggio e supervisione del registro***, in particolare per quanto riguarda la verifica di cui all'articolo 10, lettera k)***. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>41</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***c bis) fornisce consulenza alla Commissione in merito alle migliori prassi per quanto concerne le politiche e le misure che le consentono di individuare nomi di dominio registrati dal titolare senza averne il diritto o un interesse legittimo nel nome e nomi di dominio utilizzati in cattiva fede, nonché ove necessario prendere adeguati provvedimenti al riguardo, anche in cooperazione con agenzie di contrasto e le CERT.*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>42</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 16 – paragrafo 1</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 1. Entro ***cinque*** anni dalla data di applicazione del presente regolamento, e successivamente ogni tre anni, la Commissione valuta l'attuazione, l'efficacia e il funzionamento del TLD .eu. | 1. Entro ***tre*** anni dalla data di applicazione del presente regolamento, e successivamente ogni tre anni, la Commissione valuta l'attuazione, l'efficacia e il funzionamento del TLD .eu***, sulla base in particolare delle informazioni fornite dal registro a norma dell'articolo 10, lettera k)***. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>43</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***1 bis. La Commissione valuta, entro ... [inserire la data: tre anni a partire dalla data di applicazione del presente regolamento], il ruolo del presente regolamento nel prevenire l'accaparramento dei nomi di dominio (cybersquatting) e nel fornire procedure amministrative semplici, in particolare per le PMI. Valuta altresì l'eventuale ruolo dell'EUIPO e di altre agenzie dell'Unione nella registrazione di nomi TLD .eu e, se del caso, intraprende azioni appropriate, ad esempio proponendo misure legislative adeguate.*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>44</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 16 – paragrafo 2</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 2. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente i risultati della valutazione di cui ***al paragrafo*** 1. | 2. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente i risultati della valutazione di cui ***ai paragrafi*** 1 ***e 1 bis corredandoli, se del caso, di opportune proposte legislative***. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>45</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 17 bis (nuovo)</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***Articolo 17 bis*** |
|  | ***Esercizio della delega*** |
|  | ***1.***  ***Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 1, è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.***  |
|  | ***2.***  ***Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.*** |
|  | ***3.***  ***La delega di potere di cui all'articolo 8, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.*** |
|  | ***4.***  ***Prima dell'adozione dell'atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.*** |
|  | ***5.***  ***Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.*** |
|  | ***6.***  ***L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo sia il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.*** |

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>

MOTIVAZIONE

La nuova proposta sul dominio di primo livello .eu (TLD .eu) pubblicata dalla Commissione il 24 aprile 2018 è intesa ad abrogare le normative in vigore. Nonostante il dominio TLD .eu continui a funzionare correttamente, il quadro giuridico che lo disciplina deve essere adeguato ad un contesto e un mercato online in evoluzione.

In linea con gli obiettivi della strategia per il mercato unico digitale, la presente iniziativa è volta a garantire che un TLD che ha funzionato relativamente bene continui a farlo in futuro, onde garantire che i benefici ad esso collegati possano raggiungere il maggior numero possibile di cittadini nel prossimo futuro.

Il relatore accoglie con favore la proposta e condivide l'obiettivo di stare al passo con la rapida evoluzione del mercato TLD e con un panorama digitale dinamico, che necessitano di un ambiente normativo flessibile e adeguato alle esigenze future.

L'esistenza di un nome di dominio specifico per l'Unione è molto importante per l'identità online dell'UE. Il relatore è del parere che si tratti di un'opportunità per le istituzioni, le imprese e i cittadini di avere la possibilità di accedere a un TLD .eu. Essi potranno infatti essere facilmente identificati come parte della comunità dell'UE che condivide lo stesso insieme di norme e valori.

La proposta stabilisce i principi generali della registrazione del nome di dominio di primo livello .eu. Ne definisce i criteri di ammissibilità, le condizioni generali di registrazione e di revoca dei nomi di dominio, le lingue, il diritto applicabile e la giurisdizione competente, le procedure per la riserva dei nomi di dominio da parte del registro, della Commissione e degli Stati membri e le procedure di accreditamento per i registrar.

Registro: le disposizioni riguardano la designazione del registro da parte della Commissione, le sue caratteristiche e i suoi obblighi fondamentali. La proposta stabilisce inoltre un elenco di principi e procedure relativi al funzionamento del TLD .eu da includere nel contratto con il registro.

Pur sostenendo i principi generali, il relatore intende sostenere la promozione di valori dell'UE quali il multilinguismo, il rispetto della riservatezza e della sicurezza degli utenti, la tutela dei consumatori e i diritti umani. Specie per quanto riguarda la questione della tutela dello Stato di diritto, il relatore suggerisce salvaguardie aggiuntive.

Il relatore auspica inoltre un migliore controllo da parte del Parlamento europeo sulla definizione dei criteri e della procedura per la designazione del registro mediante atti delegati.

ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE
DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI

<FootprintIntro>L'elenco in appresso è compilato su base puramente volontaria, sotto l'esclusiva responsabilità del relatore. Nel corso dell'elaborazione del progetto di relazione, il relatore ha ricevuto contributi dalle seguenti entità o persone:</FootprintIntro>

|  |
| --- |
| Entità e/o persona |
| Commissione europea |
| EUrid |
| EDRI |
| EUIPO |
| Business Europe |

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

|  |  |
| --- | --- |
| **Titolo** | Attuazione e funzionamento del nome di dominio di primo livello “.eu” |
| **Riferimenti** | COM(2018)0231 – C8-0170/2018 – 2018/0110(COD) |
| **Presentazione della proposta al PE** | 25.4.2018 |  |  |  |
| **Commissione competente per il merito**       Annuncio in Aula | ITRE28.5.2018 |  |  |  |
| **Commissioni competenti per parere**       Annuncio in Aula | BUDG28.5.2018 | IMCO28.5.2018 | JURI28.5.2018 |  |
| **Pareri non espressi**       Decisione | BUDG16.5.2018 | IMCO19.6.2018 | JURI15.5.2018 |  |
| **Relatori**       Nomina | Fredrick Federley30.5.2018 |  |  |  |
| **Esame in commissione** | 24.9.2018 |  |  |  |
| **Approvazione** | 21.11.2018 |  |  |  |
| **Esito della votazione finale** | +:–:0: | 5320 |
| **Membri titolari presenti al momento della votazione finale** | Zigmantas Balčytis, Xabier Benito Ziluaga, David Borrelli, Jonathan Bullock, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, Igor Gräzin, Theresa Griffin, András Gyürk, Eva Kaili, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tilly Metz, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Julia Reda, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho |
| **Supplenti presenti al momento della votazione finale** | Pilar Ayuso, Amjad Bashir, Gunnar Hökmark, Luděk Niedermayer, Davor Škrlec, Pavel Telička |
| **Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale** | John Flack |
| **Deposito** | 26.11.2018 |

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

|  |  |
| --- | --- |
| **53** | **+** |
| ALDE | Fredrick Federley, Igor Gräzin, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel Telička, Lieve Wierinck |
| ECR | Amjad Bashir, Edward Czesak, John Flack, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský |
| EFDD | Dario Tamburrano |
| GUE/NGL | Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis |
| NI | David Borrelli |
| PPE | Pilar Ayuso, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, András Gyürk, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská |
| S&D | Zigmantas Balčytis, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho |
| VERTS/ALE | Jakop Dalunde, Tilly Metz, Julia Reda, Davor Škrlec |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **-** |
| EFDD | Jonathan Bullock |
| ENF | Christelle Lechevalier |

|  |  |
| --- | --- |
| **0** | **0** |
|  |  |

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

1. Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale. [↑](#footnote-ref-1)